

Allegato "B" al rep, n. 9974/7124
STATUTO DELLA
"FONDAZIONE LUIGI EINAUDI DI TORINO - ETS"

* * *

Art. 1) Denominazione, sede e durata

La "**Fondazione Luigi Einaudi di Torino**" è stata originariamente istituita con atto in data 22 luglio 1964 conseguendo la personalità giuridica con D.P.R. n. 94 del primo marzo 1966.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (o RUNTS), ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore o anche solo CTS in seguito), l'Ente ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo settore" nella denominazione e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione osserva il Codice del Terzo Settore, il Codice Civile e la normativa presente e futura in materia.

La Fondazione ha sede nel Comune di Torino.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, la facoltà di istituire altre sedi operative, senza necessità di modificare il presente Statuto.

La Fondazione ha durata illimitata e si estingue per le cause previste dalla Legge o per deliberazione del proprio competente organo.

Art. 2) Scopo e attività

Scopo della Fondazione è quello di formare giovani studiose e studiosi, nel campo degli studi economici, politici e storici, e di allestire strumenti di lavoro intellettuali adatti alle necessità di una società moderna.

Avvalendosi della collaborazione con Università ed Istituzioni di ricerca italiane e straniere è compito della Fondazione promuovere studi e attività di ricerca scientifica e di fornire a studiosi di ogni età i mezzi di un lavoro proficuo, non realizzabile se non attraverso intensi rapporti personali fra studiosi di diverse generazioni, continui scambi di idee e condizioni favorevoli di ricerca.

Per perseguire i suoi scopi, la Fondazione esercita quindi in via esclusiva o principale, ed in modo assolutamente indipendente, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; a mente dell'art. 5 del D.lgs. 117/17, esercita segnatamente le seguenti attività di interesse generale, qui rubricate con riferimento alle medesime lettere di cui all'art. 5 del CTS:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS.

La Fondazione, inoltre, nell'esercizio delle suddette attività di interesse generale, perseguendo il suo scopo:

- continua a incrementare le collezioni della "Biblioteca Luigi Einaudi", rendendola strumento di lavoro sempre più adatto ai suoi programmi;
- raccoglie materiali, manoscritti e lettere di e su Luigi Einaudi ed altre eminenti personalità o Enti e ne cura la catalogazione ed eventualmente la pubblicazione;
- promuove la pubblicazione dell'Edizione nazionale delle opere di Luigi Einaudi e di quelle altre pubblicazioni che riterrà opportune.

La Fondazione potrà collaborare, anche in regime di convenzione, con altri enti ed istituzioni, pubblici e privati, e potrà aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali la cui attività sia direttamente rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti stabiliti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a mente e nel pieno rispetto dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/17; entro tali limiti, l'individuazione delle attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione potrà comunque compiere tutti gli atti e le operazioni, di qualsiasi natura e carattere, strumentali al raggiungimento dei propri fini istituzionali, con esclusione di ogni finalità lucrativa, speculativa, politica, sindacale e similari.

Tutte le attività sono infatti perseguite senza fini di lucro, ai sensi e per gli effetti, nonché nel pieno rispetto, degli articoli 8 e 9 del CTS, qui richiamati integralmente.

È quindi vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

Art. 3) Patrimonio

La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

Il patrimonio della Fondazione, così come eventuali utili ed avanzi di gestione, è utilizzato unicamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso è costituito, nel rispetto del CTS, da un patrimonio minimo di euro 30.000 (trentamila) che può essere incrementato da tutti i beni mobili ed immobili che perverranno per donazioni e disposizioni testamentarie da chiunque disposte; da erogazioni ed oblazioni da parte di enti pubblici e di soggetti privati; dagli eventuali utili derivanti da iniziative, manifestazioni ed attività organizzate dalla Fondazione stessa; dai redditi derivanti dalla gestione del patrimonio e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo.

Nel pieno rispetto dell'art. 22 del CTS, qualora il patrimonio minimo di cui al comma precedente diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, dovranno senza indugio deliberare la ricostituzione dello stesso, oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non

riconosciuta, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

In merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi anche di investimento a sostegno di particolari categorie di persone o di attività di interesse generale, la Fondazione osserva i principi di responsabile, sana e prudente gestione, di trasparenza, eticità, correttezza ed efficienza, con attenzione all'ottenimento di buoni risultati di gestione e di contenimento dei relativi costi, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali e di assicurare stabilità e certezza nel tempo.

Il patrimonio non può essere ripartito o distolto in qualunque forma dalla sua destinazione sia durante la vita dell'Ente sia all'atto del suo scioglimento, nel pieno rispetto degli articoli 8 e 9 del CTS.

Il patrimonio della Fondazione comprende la "Biblioteca di Luigi Einaudi" offerta in donazione dalla famiglia con atto notarile del 22 luglio 1964; la Biblioteca, a sua volta, comprende le collezioni di libri, opuscoli e riviste trasferite nella sede della Fondazione essendo state assicurate le necessarie condizioni di locali e di servizi atti al suo funzionamento, oltreché di mezzi finanziari adeguati alla sua conservazione, al suo uso ed al suo sviluppo.

Art. 4) Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente ed il Vice Presidente
- Il Comitato scientifico
- L'Organo di controllo
- L'Assemblea

Art. 5) Consiglio di Amministrazione. Composizione e durata

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 6 ad un massimo di 7 membri, secondo il numero fissato dal Consiglio stesso in sede di nomina.

Nel pieno rispetto dell'art. 4, comma 2, del CTS e ferma l'indipendenza della Fondazione (in quanto il nominativo fornito da parte di pubbliche amministrazioni si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo) sei dei suoi membri sono nominati come segue:

- quattro tra i soggetti indicati:

- uno dalla Famiglia Einaudi;
- uno dal Ministero della Cultura;
- uno dalla Fondazione Compagnia di San Paolo;
- uno dalla Fondazione CRT;

- il quinto membro è di diritto il Presidente del Comitato scientifico;

- il sesto membro è scelto tra una rosa di candidati proposti di concerto tra l'Università di Torino e l'Università del Piemonte Orientale.

Il Consiglio così nominato provvede all'eventuale nomina dell'ulteriore componente, sempre nel rispetto dell'art. 4, comma 2, del CTS.

Il Consiglio sceglie fra i suoi membri il Presidente.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

La partecipazione a tale organo collegiale può dar luogo a compensi nei limiti di cui all'art. 8 del CTS, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della

funzione.

Alle sedute del Consiglio può assistere l'Organo di controllo.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In mancanza di formale convocazione, il Consiglio delibera validamente quando intervengono tutti i consiglieri in carica e ne sono informati i componenti dell'organo di controllo, non opponendosi.

I membri del Consiglio durano in carica per tre esercizi (fino all'approvazione del relativo bilancio) e sono rieleggibili.

In vista della scadenza, la designazione dei membri dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti cui la designazione compete entro 3 mesi dal ricevimento della comunicazione dell'invito a procedere da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente; in caso di inerzia, si intenderà riconfermato il consigliere in carica.

In caso di morte, revoca o dimissioni, l'avente diritto a designare il sostituto deve provvedere entro 3 mesi; il consigliere così nominato dura fino alla originaria scadenza del sostituto.

Le riunioni del Consiglio, così come quelle di tutti gli altri organi della Fondazione, possono essere svolte in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Il Consiglio nomina il suo segretario, anche esterno al Consiglio, dotato della dovuta idoneità professionale, il quale ha cura della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio e del Comitato Scientifico, a meno che per Legge sia necessaria la presenza di un Notaio.

Art. 6) Consiglio di Amministrazione. Funzioni

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con 15 giorni di preavviso, e, in caso di urgenza, con preavviso di giorni 3, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica, PEC o qualunque altro mezzo che ne comprovi la ricezione, si riunisce almeno tre volte all'anno od ogni qualvolta almeno un terzo dei membri lo richieda con lettera indirizzata al Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, delibera in ordine ai beni, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi, al regolamento dei rapporti col personale e sorveglia il buon andamento delle attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

- 1) approva e predispone entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente, nonché il bilancio sociale ove obbligatorio;
- 2) provvede, su proposta del Comitato Scientifico, a definire le linee di indirizzo e a deliberare i bandi di concorso per l'assegnazione di borse e contributi di ricerca e l'attribuzione dei corrispondenti assegni;
- 3) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio della Fondazione in titoli pubblici o privati, ovvero in beni immobili;
- 4) provvede all'aggiornamento dei regolamenti della Fondazione e, in base alle proposte del Comitato scientifico, alla determinazione delle norme riguardanti l'attività scientifica, allo sviluppo della Biblioteca e dell'Archivio;
- 5) determina il compenso, ove previsto, spettante agli organi della

Fondazione ed ai Revisori, nel rispetto delle disposizioni legislative in vigore;

6) predispone una relazione annuale delle attività della Fondazione per l'invio a tutti i competenti Uffici;

7) provvede a tutte le altre attività demandategli dalla Legge e dal presente Statuto.

Art. 7) Presidente e Vice Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il presidente convoca e presiede il consiglio d'amministrazione e l'Assemblea, sovrintende l'esecuzione delle deliberazioni ed intrattiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni.

Il Presidente dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio, fatta eccezione per quelli che la Legge o il presente Statuto dispongono che siano di competenza dell'intero Consiglio, da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio nella seduta immediatamente successiva.

Il Vice Presidente è di diritto il Presidente del Comitato Scientifico.

In caso di sua assenza o impedimento tutte le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vice Presidente.

Nei confronti dei terzi, la firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 8) Comitato Scientifico. Composizione

Il Comitato Scientifico è composto da 7 a 15 membri effettivi, nonché dai membri onorari di cui al presente articolo.

Membri effettivi

I membri effettivi durano in carica 6 anni decorrenti dalla data di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, su una lista proposta dal Comitato stesso.

In caso di vacanza non dovuta a scadenza del mandato, la sostituzione, se necessaria o ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione, è limitata al restante periodo del sessennio relativo.

Membri onorari

Al compimento del settantacinquesimo anno di età i membri effettivi acquistano la qualifica di membri onorari e partecipano all'attività del Comitato senza scadenza temporale e senza diritto di voto.

Sedute del Comitato

La partecipazione a tale organo collegiale è onorifica e non dà luogo a compensi.

Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno la maggioranza semplice dei membri effettivi in carica. Le sue decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato sceglie tra i suoi membri effettivi:

a) il Presidente e il vice-presidente, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per un secondo triennio;

b) il sovrintendente della biblioteca e dell'archivio che rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile. Esso redige il piano annuale di sviluppo della biblioteca e dell'archivio, con la previsione dei relativi costi.

Alle sedute del Comitato può assistere il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art. 9) Comitato Scientifico. Funzioni

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno 3 volte l'anno per iniziativa del suo presidente o su richiesta di almeno 5 dei suoi membri.

Spetta al Comitato proporre le linee generali d'indirizzo delle attività della Fondazione, tenuto conto delle risorse finanziarie determinate dal Consiglio di Amministrazione e redige annualmente i programmi culturali della Fondazione entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base del bilancio preventivo dell'anno successivo.

Esso promuove e dirige le attività scientifiche della Fondazione, ispirato e protetto nella sua condotta dal principio della libertà della ricerca e dell'insegnamento.

Per attuare i fini della Fondazione il Comitato:

- propone al Consiglio di Amministrazione l'assegnazione di borse e contributi di ricerca a valere nel territorio italiano e per l'estero, con particolare riferimento alle tematiche economiche, politiche e storiche attuali;
- propone seminari per i borsisti e altri partecipanti;
- invita a partecipare alle attività della Fondazione persone di qualsiasi paese che con il loro insegnamento possano contribuire al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- promuove riunioni per facilitare le ricerche in corso sotto i suoi auspici;
- cura la pubblicazione di quei lavori, frutto degli studi da esso promossi, degni di stampa;
- propone programmi individuali e collettivi di ricerca anche in collaborazione con enti di ricerca e di finanziamento alla ricerca nazionali ed internazionali;
- propone ed assicura il coinvolgimento della Fondazione nella co-programmazione e co-progettazione con pubbliche amministrazioni, anche al fine di reperire finanziamenti;
- incoraggia tutte quelle attività che a suo giudizio rispondono ai fini della Fondazione;
- propone la nomina dei componenti effettivi del Comitato stesso scegliendoli fra i cultori delle discipline economiche, storiche, politologiche e altre scienze sociali, da nominarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10) Organo di Controllo e Revisore

Il Consiglio d'Amministrazione nomina, ai sensi dell'art. 30 del CTS, un Organo di controllo collegiale.

L'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, che nomina altresì il Presidente dell'Organo di Controllo stesso; uno dei membri dell'Organo di Controllo è designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche al fine di garantire la massima legalità e trasparenza nell'utilizzo di contributi pubblici.

I componenti restano in carica per 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina, e possono essere

riconfermati.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.; a mente dell'art. 30, comma 5, del CTS, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione. La revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro ministeriale. Diversamente, la revisione viene affidata ad un Organo di revisione, collegiale o monocratico.

Il Consiglio di Amministrazione ha comunque la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di nominare un Revisore od una società di Revisione, anche se non previsto obbligatoriamente per legge.

Art. 11) Organo di controllo. Funzioni

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del CTS la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

La Fondazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del CTS, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di controllo e/o revisione, nonché ai dirigenti.

Art. 12) Assemblea

Le modifiche al presente Statuto potranno essere deliberate, a maggioranza dei componenti, dall'Assemblea costituita dai membri del Consiglio di Amministrazione in carica, da due ulteriori rappresentanti del Comitato Scientifico scelti dal Comitato stesso e da ulteriori due rappresentanti della famiglia Einaudi, quest'ultimi designati di concerto fra gli eredi della Famiglia stessa.

Alla convocazione ed al funzionamento dell'Assemblea si applicano le norme in materia di Consiglio di Amministrazione.

Art. 13) Rappresentanti della Famiglia Einaudi

I due rappresentanti della Famiglia Einaudi previsti dal presente Statuto, uno nel Consiglio di Amministrazione e l'altro nell'Assemblea, saranno designati dalla Famiglia stessa di concerto tra i discendenti dei tre figli di Luigi Einaudi, Mario, Roberto e Giulio.

Art. 14) Libri e verbali

La Fondazione deve tenere tutti gli i libri previsti dalla Legge.

Art. 15) Esercizio e bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente il quale deve essere redatto a mente di Legge e depositato, nei termini previsti dall'art. 48, comma 3, del CTS, all'Ufficio competente del RUNTS ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa al bilancio.

Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del CTS, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro i termini di approvazione del bilancio d'esercizio di cui al precedente comma 2 e adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 14 del CTS.

Il bilancio consuntivo e quello sociale, quando redatto ai sensi del precedente comma, devono essere depositati ai sensi dell'art. 48, comma 3, del CTS.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del CTS.

Art. 16) Scioglimento ed estinzione

La Fondazione si estingue nei casi previsti dalla Legge.

La Fondazione può inoltre essere sciolta con delibera dell'Assemblea assunta con il voto favorevole di un numero non inferiore ai tre quarti dei suoi membri.

Nei casi di legge il Consiglio di Amministrazione, o l'Assemblea in caso di delibera di scioglimento anticipato, provvede a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi spettanti.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo a seguito dello scioglimento della Fondazione sarà devoluto, previo parere del Registro Unico del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro Ente del Terzo Settore che persegua finalità affini a quelle della Fondazione con preferenza per Enti che operano nell'ambito dell'alta cultura scientifica, nell'assoluta osservanza di quanto previsto dall'art. 9 del CTS.

===

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai

Regolamenti interni e dalle deliberazioni dei competenti organi, si applicano le norme previste dal Codice del Terzo settore, dal Codice Civile e dalle norme vigenti in materia.

Prevalgono, laddove differenti rispetto a quanto indicato nel presente Statuto, quorum e disposizioni inderogabili previsti da norme di Legge e regolamenti tempo per tempo vigenti.

In originale firmato:

Domenico Giovanni SINISCALCO

dottor Gabriele GILI - Notaio.